




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1586

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento  
delle persone condannate tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi  
Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

*(Approvato dal Senato – A.S.857)*

N. 206 – 15 maggio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1586

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento  
delle persone condannate tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi  
Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

*(Approvato dal Senato – A.S. 857)*

N. 206 – 15 maggio 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-25 DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022. ....	- 3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1586</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Caiata (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione (Esteri)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS n. 857), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-25 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.**

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

L'**analisi tecnico-normativa** (A.S. 857) informa che il presente provvedimento si inserisce tra gli strumenti finalizzati all'implementazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi esterni all'Unione Europea attraverso i quali si intende migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel

settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche attraverso la più stretta ed incisiva cooperazione giudiziaria penale in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. L'obiettivo si coniuga anche con la finalità rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione), dal momento che il condannato ha maggiori possibilità di reinserimento se può espiare la pena nel Paese in cui ha saldi legami sociali e familiari. L'accordo è volto a colmare il vuoto dato dall'assenza di trattati bilaterali in materia e completa il quadro normativo relativo all'assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e gli Emirati Arabi Uniti.

In materia di disposizioni finanziarie, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in 22.120 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 3, comma 2, del disegno di legge stabilisce, invece, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda le norme del Trattato rilevanti sotto il profilo finanziario o comunque oggetto di specifico commento della relazione tecnica, si evidenzia che esse sono le seguenti:

- articolo 4 che elenca le condizioni per il trasferimento (cittadinanza, durata residua della condanna da espiare, consenso del condannato e delle parti dell'Accordo ecc.);

- articolo 8 in materia di spese di traduzione di atti e documenti;

- articolo 11 ai cui sensi se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento;

- articolo 17 che stabilisce che una persona condannata può essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio;

- articolo 19 che prevede, tra l'altro, che se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato collabora ai sensi della propria legislazione nazionale, consentendo il transito nel suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca; lo Stato di transito trattiene in custodia la persona in transito per tutto il tempo in cui tale persona si trova sul suo territorio;

- articolo 20, comma 1, che dispone che le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna;

- articolo 20, comma 2, che prevede che se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento può avere luogo.

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** preliminarmente rileva che da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente non risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espriare la condanna definitiva cittadini degli Emirati Arabi, mentre risultano ristretti negli Emirati Arabi dodici nostri connazionali, di cui otto che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile e quattro in corso di giudizio. Ciò premesso, la RT osserva che è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4, Condizioni del trasferimento), in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, due condannati all'anno. Ai sensi dell'articolo 20, considerato che il passaggio aereo di sola andata dagli Emirati Arabi Uniti (capitale Abu Dhabi) verso l'Italia è pari mediamente a euro 650,00 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati: 650,00 euro (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = **1.300,00 euro** (oneri valutati);
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articoli 11, 17 e 20): la relazione osserva che si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando ed una diaria di 135,79 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 90,53 euro (135,79 - 45,26).

A tal fine la RT osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati Arabi, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

All'importo di 90,53 euro deve essere sottratta la quota fissa di euro 51,65, dando luogo al seguente importo: 90,53 euro - 51,65 = 38,88 euro. Su quest'ultimo importo, chiarisce la relazione, è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,629607 che determina un imponibile di 63,36 euro su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinando un importo pari a 20,72 euro. Si è proceduto, quindi, a sommare la diaria di 90,53 euro e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a 20,72 euro, determinando un importo complessivo di 111,25 euro, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun



accompagnatore cui spetta il rimborso delle spese di albergo. Pertanto, la diaria giornaliera al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 111,25 euro. Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, la RT rileva che, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore *ex* articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'articolo 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe *business* ed il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata. Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa 2.100,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 650,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 2.750,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, l'importo totale ammonta quindi a 2.887,50 euro. Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma - Abu Dhabi a/r: 2.887,50 euro;
- spese di viaggio: 2.887,50 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = 11.550,00 euro (oneri valutati);
- spese di missione per gli accompagnatori: 111,25 euro (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione per 2 missioni = 2.670,00 euro (oneri valutati);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori: 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = 2.600,00 euro (oneri valutati).

TOTALE SPESE DI MISSIONE (accompagnatori): 11.550,00 euro + 2.670,00 + 2.600,00 = **16.820,00 euro** (oneri valutati).

La RT precisa, inoltre, che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei condannati da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

In merito alle spese di traduzione di atti e documenti, la Relazione rappresenta che le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in **4.000 euro** (oneri valutati).

Complessivamente il Trattato di trasferimento tra Italia e Emirati Arabi Uniti determina oneri annui quantificati in **22.120,00 euro**, di cui 5.300,00 euro a carico del Ministero della giustizia e 16.820,00 euro a carico del Ministero dell'interno.

	Oneri valutati
Spese viaggio trasferimento condannato	1.300 €
Spese viaggio accompagnatori	11.550 €
Spese missione accompagnatori	2.670 €
Spese pernottamento accompagnatori	2.600 €
Spese traduzione atti	4.000 €
<b>Totale</b>	<b>22.120 €</b>

La RT osserva, infine, che dall'esame delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di attività di natura ordinamentale a cui si ottempera attraverso adempimenti istituzionali sia da parte dell'amministrazione della giustizia che delle altre amministrazioni interessate e i quali possono essere sostenuti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento all'articolo 19, si precisa che dal transito del condannato da trasferire non derivano maggiori costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. In particolare, con riferimento alle attività di cui all'articolo 9 del Trattato, previste in capo al Console, rientrando le stesse tra quelle già svolte a legislazione vigente, potrà darsi attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** sul testo (seduta del 4 ottobre 2023).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (A.S. 857), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

Quanto agli aspetti finanziari:

- l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in 22.120 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e provvede alla relativa copertura.

Si rammenta che l'articolo 8 del Trattato disciplina la traduzione di atti e documenti, ai sensi dell'articolo 11 gli Stati concordano in merito all'esecuzione del trasferimento; l'articolo 17 indica i casi in cui la persona

condannata può essere trasferita anche senza il suo consenso; l'articolo 20, comma 1, pone le spese sostenute in applicazione del presente Trattato a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna;

- l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Trattato, se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento può avere luogo.

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base la quantificazione degli oneri può essere riscontrata e verificata: detti elementi risultano, altresì, coerenti con le quantificazioni ipotizzate in provvedimenti di contenuto analogo<sup>1</sup>.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo<sup>2</sup>.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la norma di copertura del provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica il 29 novembre 2023, prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023. In proposito, si fa presente che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso

---

<sup>1</sup>A titolo di esempio, nella precedente legislatura, si ricordano: l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate (A.C. 2314); Accordo sul trasferimento delle persone condannate con il Governo della Repubblica federale della Nigeria (A.C. 1988); nella XVII legislatura, Ratifica del Trattato tra Italia e Kazakistan sul trasferimento delle persone condannate (A.C. 2625).

<sup>2</sup> Si veda la seduta del 4 ottobre 2023.

degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>3</sup>.

Tanto premesso, si fa presente che, anche alla luce del predetto slittamento, l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità.

In considerazione di ciò e tenuto, altresì, conto del fatto che il presente disegno di legge di ratifica è già stato esaminato in prima lettura dal Senato della Repubblica, non si ritiene necessario modificare la disposizione in esame, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2023-2025 debba comunque intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri decorrenti dall'anno 2024, al bilancio relativo al triennio 2024-2026.

Su tale punto, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Si osserva, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, mentre il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle predette disposizioni.

---

<sup>3</sup> Da ultimo, l'elenco degli slittamenti degli importi degli accantonamenti dei fondi speciali che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2023 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2024 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi è stato trasmesso alle Camere il 31 gennaio scorso.